

DISPOSIZIONE P.N. 113/2005

(Adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, concernente la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE);

VISTA la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lett. a);

VISTO il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 196 del 2003, di identificare: i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE); le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

RITENUTO di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questo Istituto deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO altresì di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Istituto, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, in forza del quale l'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca;

VISTO l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, in forza del quale le università possono attribuire corsi di insegnamento al personale dell'ISAE nonché i ricercatori e i professori universitari possono svolgere attività di ricerca presso l'ISAE;

VISTI gli articoli 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativo al sistema universitario;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005, reso sullo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativo al sistema universitario;

CONSIDERATO che il suddetto schema appare congruo ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari per quanto di competenza dell'ISAE;

RITENUTO di adottare il suddetto schema tipo;

VERIFICATA la rispondenza, salve le modifiche formali, del presente regolamento al predetto schema tipo;

RITENUTO pertanto che non sussiste la necessità di preventivo parere del Garante, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice;

VISTA la nota dell'ISAE prot. n. 4518 del 20 dicembre 2005 con la quale l'Istituto richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze la facoltà di disciplinare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, sullo schema – tipo previsto per le Università;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo - Economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 13180 del 21 dicembre 2005;

VISTO l'art. 6, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, che attribuisce al Comitato amministrativo il potere di deliberare atti regolamentari generali;

VISTO l'art. 5, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 374/98, che attribuisce al Presidente dell'ISAE la facoltà di adottare, nei casi di urgente necessità, atti di competenza del comitato amministrativo, salva ratifica da parte del predetto organo nella riunione immediatamente successiva

DISPONE

L'adozione del seguente

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art . 1 (*Definizione*)

1. Ai fini del presente regolamento con il termine "codice" si intende il codice in materia di protezione dei dati personali emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art . 2 (*Oggetto e ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'ISAE.

2. I tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il trattamento da parte delle strutture dell'ISAE nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico individuate nella parte II del codice agli articoli da 62 a 73, 86, 95, 98 e 112, sono indicati nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del regolamento. Il contenuto delle schede è descritto all'articolo 3.

3. Ai sensi dell'articolo 22 del codice, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'articolo 11 del codice.

4. Qualora l'ISAE, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 11 e 22 del codice, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'ISAE sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del codice.

Art . 3

(Macro-categorie dei trattamenti)

1. In relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal codice sono identificate le tre macro categorie di trattamento appresso indicate:

- a) Gestione del rapporto di lavoro del personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- b) Attività di ricerca scientifica;
- c) Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

2. Ciascuna macro categoria di trattamento è descritta in apposita scheda che specifica:

- a) denominazione del trattamento;
- b) indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;
- c) principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;
- d) rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;
- e) tipi di dati trattati;
- f) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento "ordinario" dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

Art . 4

(Deliberazione e approvazione)

Il presente regolamento, deliberato dal Comitato amministrativo, è approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 27/12/2005

Alberto Majocchi

Scheda A

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (ricercatori, tecnologi, dirigenti, personale tecnico e amministrativo), dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
2. dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
3. dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
4. dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
5. dati inerenti l'obiezione di coscienza e le convinzioni inerenti la sperimentazione animale;
6. dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica ai fini dell'instaurazione e della gestione di rapporti di lavoro con lavoratori stranieri;
7. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni.

È di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti il rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono trattati dagli Uffici e/o dalle Strutture competenti dell'ISAE, sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

Codice Civile (artt. 2094-2134); Codice di procedura civile (artt. 409 e ss.); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); L. 96/1955 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti); D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); L. 69/1992 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali); D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 6 Dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); D.P.R. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari); D.P.R. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); D.P.R. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); L. 14 aprile 1982, n. 164 e successive modifiche (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); L. 205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 Ottobre 1992 n. 421); L. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); D.Lgs. 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.Lgs. 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59); L. 230/1998 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza); L. 210/1998 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo); L. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.Lgs. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419); D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); DPR n. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); DPR n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); C.C.N.L. vigenti del comparto università; CCNL del Comparto Sanità; Contratti Collettivi Provinciali e Nazionali degli operai agricoli e florovivaisti vigenti; CCNL per ulteriori Comparti specifici, se ed in quanto applicabili; Statuto di Ateneo; Regolamento Generale di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti; D.P.R. n. 374/1998 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica - ISAE, a norma dell'articolo 7, comma 6, della L. 3 aprile 1997, n. 94); D.Lgs., n. 381/1999 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), art. 10; L. 23-12-2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), artt. 59 e 60; D.P.C.M. 9 marzo 2001 (Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica - ISAE fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale); D.P.C.M. 9 maggio 2001 (Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale); Statuto ISEA, Regolamento Generale, Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed altri Regolamenti dell'ISEA.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
- ART. 65: "applicazione della disciplina in materia di a) elettorato attivo e passivo (...)";
- ART 66: "applicazione (...) delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti ed ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni";
- ART 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";
- ART. 70: " applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso a fini assicurativi |X|
- vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|
- dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Distruzione |X|

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati: |X|

con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture di altri EPR e delle Università che si occupano: della gestione del personale, della gestione del contenzioso, della gestione delle risorse finanziarie.

con altri soggetti pubblici o privati:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. 335/1995; L. 152/1968);

Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001);

INAIL, Autorità di P.S., Sportello unico per l'immigrazione (d.p.r. n. 334/2004) e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR 1124/1965);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali secondo le disposizioni del vigente CCNL di comparto);

Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);

Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;

Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;

Ministero delle Finanze, nell'ambito dello svolgimento da parte dell'ISAE del ruolo di Centro di assistenza fiscale (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti (art.17 D.M. 164/1999 e art. 2-bis D.P.R. 600/1973);

CAF convenzionato, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale resa dall'ISAE ai propri dipendenti;

Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilità dei lavoratori.

Scheda B

Denominazione del trattamento

Attività di ricerca scientifica

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività di ricerca inerenti in toto le scienze tecniche (agraria, architettura, chimica, biologia, ingegneria), scienze mediche e scienze umanistiche (economiche e sociali, giuridiche, politiche, sociologiche e letterarie), scienze della formazione;
2. dati sensibili trattati nell'ambito delle attività didattiche e assistenziali connesse alla ricerca;
3. dati inerenti lo stato di salute acquisiti nell'ambito delle strutture sanitarie convenzionate.

È di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari inerenti l'attività di ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video-registrazioni, raccolti sia presso gli interessati che presso terzi, possono essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori, di volta in volta designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica, mediante le operazioni nel prosieguo meglio descritte.

Potranno essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarietà della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.

Principali fonti normative

L. n. 398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie); L. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari); L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); D.M. 11.2.1998 (Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca); D.M. MURST 242 del 21.5.1998; D.M. 30.4.1999 n. 224 (Norme in materia di dottorato di ricerca); D.P.C.M. 9.4.2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari); D.lgs. n. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419); DPR n. 382/1980 (Riordino della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici del 14.3.2001; Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16.6.2004; Accordo finanziario n. 2004/67/TS; Normativa previdenziale; Normativa fiscale di riferimento; Statuto di Ateneo; Regolamento Generale di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- ART. 95: "istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario";
- ART. 98: "trattamenti effettuati da pubblici: per scopi storici (...), per scopi scientifici".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie |X|
- vita sessuale nell'ambito delle attività di ricerca inerenti le scienze umane e biomediche |X|
- dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione* |X| Modificazione |X| Selezione |X| Estrazione |X| Utilizzo |X| Blocco |X| Cancellazione |X| Distruzione |X|

* L'operazione di elaborazione comprende le cautele destinate a rendere anonimo successivamente alla raccolta il dato sensibile e/o giudiziario oggetto di trattamento ai fini della ricerca, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel progetto di ricerca. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati: |X| con altri trattamenti o banche dati delle Strutture di Ricerca e/o di altri Uffici e Strutture delle Università o dell'ISAE

Comunicazione ai seguenti soggetti: |X|

Università, istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

Università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati.

In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici.

Scheda C

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati sensibili e giudiziari inerenti i soggetti coinvolti.

È di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso e l'attività di consulenza, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. 689/81 (Modifiche al sistema penale); D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada); D.lgs. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59); L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); L. 241/1990

(Nuove norme sul procedimento amministrativo); D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); C.C.N.L. vigenti del comparto università; Contratti Collettivi Provinciali e Nazionali degli Operai Agricoli e Florovivaisti vigenti; Statuto di Ateneo; Regolamento Generale di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti; D.P.R. n. 374/1998 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica - ISAE, a norma dell'articolo 7, comma 6, della L. 3 aprile 1997, n. 94); D.Lgs., n. 381/1999 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), art. 10; L. 23-12-2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), artt. 59 e 60; D.P.C.M. 9 marzo 2001 (Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica - ISAE fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale); D.P.C.M. 9 maggio 2001 (Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale); Statuto ISEA, Regolamento Generale, Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed altri Regolamenti dell'ISEA.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- ART. 71, comma 1, lett. A): "applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi";
- ART 71, comma 1, lett. B): "far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)";
- ART. 67, comma 1, lett. A): "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale |X|
- dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Distruzione |X|

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati: |X|

con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell'ISAE e delle Università che si occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della gestione dell'attività didattica e di ricerca, della stipula-esecuzione dei contratti e della gestione delle procedure formali ed informali di scelta del contraente.

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|

Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;

Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;

Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.